

**Allegato "A" al n. 55225/25135 rep.**

**S T A T U T O**

**DENOMINAZIONE**

**Art.1)** E' costituita a' sensi dell'art.22 della Legge 142/90 e dell'art.4 della Legge della Regione Lombardia n.12/75, una società per azioni denominata

**"BERGAMO MERCATI s.p.a."**

**OGGETTO**

**Art.2)** La società ha per oggetto le seguenti attività:

- la gestione di mercati all'ingrosso,
- l'organizzazione e la gestione di mostre e fiere,
- la progettazione di mercati.

La società inoltre, per il perseguimento dell'oggetto sociale può

.esercitare qualsiasi attività e compiere le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari nonchè, senza fare ricorso al mercato del capitale di rischio, in forma non prevalente e comunque in via strumentale al perseguimento dell'oggetto sociale e non nei confronti del pubblico, anche attività finanziarie e in genere le attività ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili;

.assumere interessenze e partecipazioni in altre società, imprese e consorzi aventi oggetto analogo o connesso al proprio sia direttamente che indirettamente;

.rilasciare fidejussioni, cauzioni, avalli ed ogni altra garanzia, anche per obbligazioni e debiti pure di terzi;

.concedere pegni ed ipoteche e in genere prestare garanzie reali; concedere finanziamenti in qualsiasi forma purchè in via non prevalente.

Il tutto sempre in attuazione degli scopi sociali.

**SEDE**

**Art.3)** La sede della società è in Bergamo.

La società ha facoltà di istituire e di sopprimere, ovunque, anche all'estero, sedi secondarie, agenzie, uffici e rappresentanze.

**DOMICILIO**

**Art.4)** Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

**DURATA**

**Art.5)** La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050.

**CAPITALE - AZIONI**

**Art.6)** Il capitale della società è di Euro 103.292,00 (centotremiladuecentonovantadue/00) rappresentato da 400 (quattrocento) azioni da nominali Euro 258,23 ciascuna.

Possono essere conferiti in sede di aumento del capitale sociale anche beni in natura e crediti.

**Art.7)** Le azioni hanno uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Ogni azione è indivisibile; il caso di comproprietà è regolato dall'art. 2347 C.C.

#### **OBBLIGAZIONI**

**Art.8)** La società può emettere obbligazioni ordinarie, ai sensi degli artt.2410 e segg. Cod.Civ. ed obbligazioni convertibili, ai sensi degli artt.2420 bis e segg. Cod.Civ. L'emissione di obbligazioni è deliberata dall'assemblea dei soci.

La relativa delibera deve risultare da verbale redatto da notaio.

**Art.9)** L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di determinate attività sociali o di azioni o di quote di altre imprese nelle quali la società ha partecipazione.

#### **TRASFERIBILITA' DELLE AZIONI**

##### **Clausola di prelazione**

**Art.10)** In caso di cessione parziale o totale delle proprie azioni da parte di un socio ad altri soci od a terzi estranei alla società, gli altri soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto in proporzione alle azioni già possedute.

Il detto diritto dovrà essere esercitato entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di alienazione, da comunicarsi a tutti gli altri soci ed all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La proposta di alienazione deve indicare le modalità del trasferimento e il nominativo del soggetto cessionario.

In caso di trasferimento a titolo oneroso, il prezzo delle azioni sarà stabilito in base al reale valore del patrimonio della società al tempo della cessione. Nel caso di mancato accordo sulla determinazione del prezzo coi criteri sopra indicati, troverà applicazione l'articolo 41 del presente statuto per il ricorso all'arbitro o al collegio arbitrale.

Se il diritto di prelazione non viene esercitato per tutte le azioni oggetto di trasferimento la prelazione stessa si intenderà non esercitata con facoltà per il socio offerente di procedere all'alienazione della azioni a terzi.

In caso di trasferimento per successione a causa di morte, gli altri soci avranno il diritto di acquistare dagli aventi causa le azioni cadute in successione, per un corrispettivo concordato o - qualora manchi l'accordo - stabilito dall'arbitratore come sopra nominato: il relativo pagamento dovrà essere fatto entro sei mesi dalla apertura della successione.

La clausola di prelazione in oggetto non opera:

\* quando il trasferimento avvenga a favore di società fiduciarie autorizzate all'esercizio di tale attività ai sensi di legge e/o nel caso di ritrasferimento da parte delle stesse a favore dei fiduciari originari, previa esibizione del mandato fiduciario.

## **ORGANI DELLA SOCIETA'**

**Art.10-bis)** Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) il Collegio Sindacale.

Agli organi sociali non sono corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività, né trattamenti di fine mandato.

La Società non istituisce organi societari diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

### **ASSEMBLEA**

#### **Convocazione - luogo - modalità**

**Art.11)** L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta l'anno, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o anche entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dello stesso nel caso di società tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in qualsiasi luogo del Comune in cui ha sede la società, a scelta dell'organo amministrativo o in altro luogo, purchè nel territorio della Provincia di Bergamo.

**Art.12)** L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e seconda convocazione dell'adunanza, nonché l'indicazione di giorno, ora e luogo eventualmente stabiliti per le convocazioni successive.

Le assemblee in seconda convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

L'assemblea di seconda convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di prima convocazione.

Fino a che la società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio e purchè sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima dell'assemblea, l'organo amministrativo potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti, alternativamente o cumulativamente tra loro:

- a) lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci e ai sindaci effettivi a mezzo di servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevimento;
- b) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;
- c) messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati i quali dovranno, entro la data stabilita dell'assemblea, confermare per iscritto, anche con lo stesso mezzo, di aver ricevuto l'avviso;
- d) messaggio di posta elettronica certificata (PEC).

### **Assemblea totalitaria**

**Art.13)** In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, sono presenti tutti gli altri aventi diritto al voto e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

#### **Convocazione su richiesta dei soci**

**Art.14)** Salvo quanto disposto dall'ultimo capoverso dell'art. 2367 C.C. è consentito a tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale di richiedere all'organo amministrativo la convocazione dell'assemblea con domanda contenente gli argomenti da trattare.

#### **Intervento all'assemblea**

**Art.15)** Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonchè i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.

Ai sensi dell'articolo 2370, terzo comma c.c., gli amministratori in seguito all'esibizione dei titoli che legittimano l'intervento in assemblea sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.

Per l'intervento in assemblea non occorre il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede o le banche incaricate.

Lo stesso vale per gli strumenti finanziari eventualmente aventi diritto al voto.

#### **Intervento mediante mezzi di telecomunicazione**

**Art.16)** L'assemblea ordinaria e straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio/videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

\* sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

\* sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

\* sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

\* vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno

affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

#### **Rappresentanza in assemblea**

**Art.17)** Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 2372 del Codice Civile.

#### **Presidenza**

**Art.18)** L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione; in mancanza dall'amministratore delegato, se nominato, oppure da altra persona, anche non socio, designata dalla stessa assemblea.

Al presidente dell'assemblea competono tutti i poteri di legge. In particolare, spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

#### **Verbale dell'assemblea**

**Art.19)** Nei casi di legge - ovvero quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno - il verbale dell'assemblea è redatto da notaio.

#### **Competenze dell'assemblea dei soci**

**Art.20)** L'assemblea delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto.

Fatti salvi gli inderogabili principi in materia si società per azioni, specie in tema di amministrazione, sono di esclusiva competenza dell'assemblea dei soci le delibere in merito ad argomenti riconducibili al controllo analogo e costituiti da:

I. aggiornamenti, revisioni dello statuto societario, modifiche, operazioni straordinarie (assemblea straordinaria);

II. criteri generali per la formulazione delle tariffe e/o corrispettivi per i servizi espletati (fatti salvi i vincoli scaturenti dalla legge o dai provvedimenti emanati dalle autorità amministrative) (assemblea ordinaria);

III. modifiche significative nello svolgimento del servizio oggetto di affidamento (assemblea ordinaria);

IV. definizione dello schema tipo di contratto di servizio, nonchè verifica ed eventuale revisione periodica dei contenuti (assemblea ordinaria);

V. definizione dello schema tipo di carta dei servizi, nonchè verifica ed eventuale revisione periodica dei contenuti (assemblea ordinaria);

VI. l'emissione di prestiti obbligazionari, l'assunzione di

prestiti/mutui eccedenti gli importi stabiliti dall'assemblea ordinaria, parametri prestabiliti o a quelli preventivamente autorizzati in sede di budget (assemblea ordinaria);

VII. acquisto, alienazione, permuta e locazione di beni aziendali eccedenti gli importi stabiliti dall'assemblea ordinaria, parametri prestabiliti o a quelli preventivamente autorizzati in sede di budget (assemblea ordinaria);

VIII. assunzione, dismissione e variazione di quote di partecipazioni societarie (assemblea ordinaria);

IX. piani annuali/pluriennali di assunzione di personale (assemblea ordinaria);

X. piani annuali/pluriennali di consulenze o collaborazioni esterne (assemblea ordinaria);

XI. prestazione di fidejussioni, avalli ed altre garanzie reali e/o personali eccedenti gli importi stabiliti dall'assemblea ordinaria, parametri prestabiliti o a quelli preventivamente autorizzati in sede di budget (assemblea ordinaria);

XII. su ogni altro argomento che la maggioranza degli amministratori del consiglio di amministrazione o l'amministratore unico ritenga opportuno sottoporre a specifica approvazione da parte dell'assemblea ordinaria.

Restano fermi i principi inderogabili che governano il funzionamento delle società per azioni in materia di amministrazione e controllo.

#### **Assemblea: maggioranze**

**Art.21)** Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'assemblea ordinaria valgono le norme del Codice Civile. Per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria è richiesta la maggioranza del 70% (settanta per cento).

#### **Norme per il computo dei quorum**

**Art.22)** Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda convocazione.

Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'assemblea, il presidente dovrà dichiarare sciolta l'assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del

quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.

Per la trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno occorre convocare una nuova assemblea, anche se il quorum costitutivo è venuto meno nel corso di una assemblea in prima convocazione.

#### **AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO**

**Art.23)** La società è amministrata da un Amministratore Unico, oppure, se l'ordinamento lo consente, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri.

Organo di vigilanza è il collegio sindacale.

#### **Amministratori**

**Art.24)** Gli amministratori possono non essere soci, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

#### **Consiglio di amministrazione**

**Art.25)** Il consiglio di amministrazione è composto da tre o cinque membri, se consentito dall'ordinamento, nel rispetto della normativa di riferimento in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società a partecipazione pubblica.

Ai sensi degli artt.2449 e seguenti Cod.Civ. l'amministratore unico o la maggioranza degli amministratori, fino a massimo tre membri e dei sindaci viene nominata dal socio Comune di Bergamo.

Il consiglio di amministrazione nomina fra i suoi membri un presidente scegliendolo tra i membri designati dal socio Comune di Bergamo, quando a ciò non provvede l'assemblea.

Il consiglio di amministrazione può nominare un consigliere delegato determinandone i poteri e le funzioni nonchè la durata dell'incarico e l'emolumento, nei limiti stabiliti dall'ordinamento.

La carica di amministratore delegato è riservata ad uno dei consiglieri non designati dal socio Comune di Bergamo.

**Art.26)** Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza degli amministratori in carica.

La convocazione viene fatta dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore delegato con lettera da spedire almeno dieci giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC) da spedire almeno 24 (ventiquattro) ore prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale

convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

**Art.27)** Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

**Art.28)** Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore delegato, se nominato o, in mancanza, dall'amministratore più anziano di età.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione.

**Art.29)** Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonchè di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

**Art.30)** Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 C.C.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, della maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione, si intenderà decaduto l'intero consiglio immediatamente.

L'assemblea per la nomina di un nuovo organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, che può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione, fatti salvi i limiti di cui all'art. 20 del presente Statuto Sociale.

#### **Poteri di gestione**

**Art.31)** All'organo amministrativo competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, fatti salvi i limiti di cui all'art. 20 del presente Statuto Sociale e i principi inderogabili che governano il funzionamento delle società per azioni in materia di amministrazione.

L'organo amministrativo è tenuto alla predisposizione di strumenti funzionali al controllo economico-finanziario come previsto dall'art. 38 del presente Statuto Sociale.

#### **Rappresentanza della società: delega di attribuzioni**

**Art.32)** La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione e all'amministratore delegato, nei limiti della delega. In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del

consiglio di amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura.

Al presidente spetta la rappresentanza sociale e gli sono conferiti i poteri di ordinaria amministrazione e così, esemplificativamente, i poteri di: riscuotere e quietanzare; operare sui conti correnti purchè nei limiti di fido deliberato dall'assemblea; effettuare depositi e prelievi, girare effetti all'incasso e allo sconto; assumere e licenziare operai, impiegati e dipendenti in genere; sottoscrivere contratti, riscuotere corrispettivi, pagamenti, saldi, rilasciandone liberatoria quietanza; acquistare e vendere beni mobili, anche registrati, merci, materiali, macchinari, rappresentare la società in tutti i gradi dei giudizi civili, amministrativi e tributari, nominando allo scopo avvocati e procuratori. Ai poteri di ordinaria amministrazione del presidente come sopra esemplificati si applicano i limiti di cui all'art. 20 del presente Statuto Sociale.

Rimangono esclusi dalla competenza del presidente gli atti di straordinaria amministrazione.

All'amministratore delegato può essere attribuita la rappresentanza legale della società e vengono attribuiti i poteri di ordinaria amministrazione nel settore della gestione tecnica del mercato ortofrutticolo all'ingrosso - mercato bestiame, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 20 del presente Statuto Sociale.

La carica di presidente e quella di amministratore delegato non sono cumulabili.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale almeno ogni sei mesi.

Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Nel caso di consiglio di amministrazione formato da un numero pari di membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca dell'amministratore delegato, tutti i membri del consiglio decadono dalla carica e devono entro 30 giorni sottoporre all'assemblea la nomina di un nuovo organo amministrativo.

#### **Compensi degli amministratori**

**Art.33)** Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art.2389 C.C.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. In ogni caso il compenso dell'organo amministrativo deve essere fissato entro i limiti stabiliti dall'ordinamento.

#### **Collegio sindacale**

**Art.34)** Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

E' composto di tre membri effettivi e due supplenti.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea, nei limiti stabiliti dall'ordinamento.

Il collegio sindacale è funzionante ai sensi di legge.

Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con le modalità indicate dal precedente art.16.

#### **Controllo contabile**

**Art.35)** Il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale, integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Nei casi di legge o laddove deliberato dall'assemblea, il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge.

#### **BILANCIO ED UTILI**

**Art.36)** Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Con le forme di legge l'organo amministrativo redige il bilancio di esercizio e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea entro il termine previsto dal precedente art.11.

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto almeno il cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno attribuiti al capitale proporzionalmente, salvo che l'assemblea deliberi per altra destinazione ovvero di mandarli in tutto od in parte all'esercizio successivo.

Qualora il bilancio della società sia assoggettato per legge al controllo da parte di società di revisione iscritte all'albo speciale è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi a norma dell'art. 2433 *bis* C.C.

#### **Versamenti e finanziamenti soci**

**Art.37)** La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi.

La società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

#### **CONTROLLO ECONOMICO - FINANZIARIO**

**Art.38)** Al fine di consentire il controllo economico-finan-

ziario da parte del Comune di Bergamo, l'organo amministrativo è tenuto alla predisposizione di strumenti funzionali al controllo economico-finanziario "preventivo", "concomitante" e "successivo" da parte dello stesso Comune di Bergamo, redatti in conformità a quanto espressamente previsto dal Regolamento comunale in materia e fermi i principi inderogabili che governano il funzionamento delle società per azioni in materia di amministrazione e controllo.

#### **RECESSO**

**Art.39)** Il diritto di recesso compete al socio assente o che abbia manifestato voto contrario ovvero che si sia astenuto nei soli casi di legge.

Il diritto di recesso è escluso in caso di proroga del termine di durata della società ed in caso di introduzione o rimozione o modifica di vincoli o limiti alla circolazione delle azioni.

Per quanto riguarda termini e modalità del recesso valgono le disposizioni di legge.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute ed i relativi titoli, se emessi, devono essere depositati presso la sede sociale.

Il socio receduto ha diritto alla liquidazione delle azioni.

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile.

Gli amministratori fanno riferimento al valore risultante dalla situazione patrimoniale della società, riferita ad un periodo anteriore di non oltre tre mesi dalla data della deliberazione che legittima il recesso, la quale tenga conto della consistenza patrimoniale e delle prospettive reddituali della società, nonchè dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

In caso di contestazione il valore di liquidazione è determinato entro tre mesi dall'esercizio del diritto di recesso attraverso la relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.

#### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

**Art.40)** La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

La liquidazione della società è affidata ad un liquidatore o a un collegio di liquidatori, nominato dalla assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto.

Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore o al collegio compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplifi-

cativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa incluso il suo esercizio provvisorio.

Ai poteri del liquidatore o del collegio si applicano i limiti di cui all'art. 20 del presente Statuto Sociale, fatti salvi i principi inderogabili in tema di liquidazione.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

#### **CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

**Art.41)** Qualunque controversia dovesse insorgere fra i soci o fra essi e la società, incluse le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci o revisore ovvero nei loro confronti, per questioni attinenti al rapporto sociale in materia di diritti disponibili, sarà devoluta al giudizio di un arbitro o di un collegio di tre arbitri, nominati dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società, su istanza della parte più diligente tra quelle in contesa.

La scelta in ordine alla nomina di un arbitro ovvero di un collegio arbitrale è rimessa alla parte che per prima presenta l'istanza per la nomina.

Nel caso in cui l'arbitro o uno degli arbitri designati sia impossibilitato o non intendesse assumere l'incarico, lo stesso sarà sostituito, su istanza di una delle parti in contesa, sempre dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società.

L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto.

Se per qualsiasi motivo l'arbitro o uno degli arbitri dovesse venire meno all'incarico assunto, le parti provvederanno ad una nuova nomina con le stesse modalità di cui sopra.

Il Regolamento della Camera Arbitrale vigente al momento della domanda, s'intende integralmente accettato con l'adesione al presente statuto e/o con l'accettazione delle cariche sociali.

Anche le controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari sono devolute all'arbitro o al collegio arbitrale come sopra nominato.

Le modifiche dell'atto costitutivo, modificative o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

F.to Casati Renzo

F.to Armando Santus Notaio (l.s.)